

COMUNE DI Villanova d'Asti

Istituzione del requisito di regolarità tributaria - Regolamento disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali ai sensi dell'articolo 15 ter del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34 così come modificato dalla Legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 05.09.2019

Art. 1

(Finalità e ambito di applicazione del regolamento)

1. Scopo del presente regolamento è quello di dare attuazione della previsione dell'articolo 15 ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 così come modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
2. Nell'ambito del presente regolamento, ed in fase di prima applicazione, la verifica verrà effettuata sui tributi Tari, Tarig, ICP e Tosap.
3. Il presente regolamento si applica anche ai tributi affidati dal Comune in gestione, in appalto o in concessione, ad altri Enti, soggetti concessionari pubblici o privati, per l'accertamento e/o la riscossione.
4. Nel caso di affidamento della gestione dei citati tributi a soggetti terzi, l'Ente o il soggetto concessionario coopererà con l'ufficio tributi del Comune per dare attuazione al presente regolamento.
5. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le addizionali comunali relativamente alle quali il Comune è solo beneficiario dei relativi introiti essendo la gestione attribuita per legge allo Stato, all'Agenzia delle Entrate o ad altri soggetti.
6. Le disposizioni del presente atto si applicano a tutte le attività economiche per le quali la vigente disciplina normativa comunitaria, nazionale o regionale prevede l'obbligo di presentazione di una procedura autorizzativa comunque denominata o di scia o che operino in assenza di titolo abilitativo.

Art.2

(Definizioni)

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si ritiene che possa esservi irregolarità tributaria allorquando, il soggetto istante abbia un debito, risultante da tutte le entrate ricomprese nel precedente articolo 1 a seguito di omessa o infedele denuncia, parziale o mancato versamento alla scadenza ordinaria, di emissione di avviso di accertamento - non sospeso amministrativamente o giudizialmente - o di avvio della riscossione coattiva superiore all'importo di euro 150,00.
2. **Istanza**: qualsiasi richiesta dell'interessato volta al rilascio di un provvedimento finale volta allo svolgimento (avvio, variazione, subingresso, trasferimento, cessazione, rinnovo, ecc...) di una attività che rientri nel campo di applicazione della vigente normativa quali ad esempio la richiesta di autorizzazione per variazione di media struttura di vendita, richiesta di autorizzazione all'avvio di un impianto di distribuzione carburanti, la richiesta di autorizzazione al trasferimento di una sala giochi ecc.... Rientrano nel campo di applicazione del presente atto le procedure comunque denominate quali autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla-osta anche se di competenza di altri Enti e presentate al Comune in virtù di disposizioni speciali (es. ai sensi del DPR 160/2010, DPR 380/2001 ecc...)
3. **SCIA (segnalazione certificata di inizio attività)**: qualsiasi segnalazione, comunicazione, informazione presentata dall'interessato nell'ambito di una procedura non autorizzativa volta allo svolgimento (avvio, variazione, subingresso, trasferimento, cessazione, rinnovo, ecc...) di una attività che rientri nel campo di applicazione della vigente normativa quali ad esempio la scia di avvio di attività di un esercizio di vicinato, la comunicazione di subingresso in una attività ricettiva, la scia per l'avvio di una attività agrituristica, la scia di variazione di un impianto di carburanti ecc... Rientrano nel campo di applicazione del presente atto le procedure comunque denominate anche se di competenza di altri Enti e presentate al Comune in virtù di disposizioni speciali (es. ai sensi del DPR 160/2010, DPR 380/2001 ecc...).

4. **Inammissibilità:** la conseguenza giuridica automatica in caso di presentazione di istanza di autorizzazione, permesso nulla osta o altro atto di assenso comunque denominato da parte di un soggetto in condizioni di irregolarità tributaria locale individuale o irregolarità tributaria locale societaria. L'inammissibilità opera automaticamente ed ha effetto retroattivo alla data di presentazione dell'istanza.
5. **Inefficacia definitiva:** la conseguenza giuridica automatica in caso di presentazione di segnalazione certificata di inizio attività o altro atto equivalente ai sensi della vigente normativa e comunque denominato da parte di un soggetto in condizioni di irregolarità tributaria locale individuale o irregolarità tributaria locale societaria. L'irricevibilità opera automaticamente ed ha effetto retroattivo alla data di presentazione della segnalazione.
6. **Inefficacia temporanea:** la conseguenza giuridica automatica in caso di perdita della regolarità tributaria locale individuale o societaria di una attività in essere. L'inefficacia temporanea determina la sospensione del titolo abilitativo all'esercizio automaticamente ed ha effetto retroattivo alla data della maturazione del debito relativo.
7. **Interessati:** ai fini del presente regolamento si intendono per interessati e quindi assoggettati alla disciplina sulla irregolarità tributaria locale, le persone fisiche e giuridiche che svolgono attività produttive (siano esse di natura agricola, artigianale, industriale, commerciale, di servizi ecc...) ivi comprese tutte le attività rientranti nel campo di applicazione del DPR 160/2010.

Art. 3

(Effetti dalla irregolarità tributaria locale nei procedimenti autorizzatori)

1. L'istanza presentata da soggetto che si trovi, alla data di presentazione della stessa, nelle condizioni di irregolarità tributaria locale (individuale o societaria) sono inammissibili e non produttive di effetti, salvi gli obblighi relativi al pagamento dell'imposta di bollo, diritti di istruttoria ed altri oneri o tributi dovuti in base alla vigente normativa.
2. L'ufficio competente a ricevere l'istanza, accertata l'irregolarità tributaria locale, fermo l'effetto retroattivo ed automatico, comunica l'inammissibilità entro 15 giorni dalla scadenza del termine per il pagamento assegnando un termine di 10 giorni per scritti e memorie.
3. A seguito della presentazione di scritti e memorie contenenti l'avvenuta regolarizzazione l'ufficio dispone l'ammissibilità dell'istanza senza necessità di ulteriori adempimenti da parte dell'interessato. In caso contrario dispone l'archiviazione definitiva.

Art. 4

(Effetti dalla irregolarità tributaria locale nelle SCIA)

1. La segnalazione certificata di inizio attività presentata da soggetto che si trovi, alla data di presentazione della stessa, nelle condizioni di irregolarità tributaria locale (individuale o societaria) sono inammissibili e non produttive di effetti, salvi gli obblighi relativi al pagamento di diritti di istruttoria ed altri oneri o tributi dovuti in base alla vigente normativa.
2. L'ufficio competente a ricevere la segnalazione, accertata l'irregolarità tributaria locale, fermo l'effetto retroattivo ed automatico, comunica l'irricevibilità entro 15 giorni dalla scadenza del termine per il pagamento assegnando un termine perentorio di 10 giorni dalla ricezione della comunicazione per scritti e memorie.
3. A seguito della presentazione di scritti e memorie contenenti l'avvenuta regolarizzazione l'ufficio dispone la ricevibilità dell'istanza senza necessità di ulteriori adempimenti da parte dell'interessato.

4. La regolarizzazione postuma della condizione di irregolarità tributaria locale ha effetto sanante dalla data di pagamento del debito. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni ed ulteriori conseguenze per l'eventuale attività svolta in pendenza della sospensione automatica del titolo abilitativo.
5. Qualora l'interessato non provveda a regolarizzare la posizione entro il termine perentorio di 10 giorni il procedimento si intende definitivamente archiviato.

Art. 5

(Effetti irregolarità contributiva sulle attività in esercizio)

1. Nel caso in cui la situazione di morosità sia successiva al provvedimento autorizzatorio, e dunque, in caso di esito negativo della verifica da parte del Comune sulla regolarità tributaria, l'ufficio competente notifica all'interessato la comunicazione di avvio del procedimento di sospensione dell'attività di cui alle licenze, autorizzazioni, concessioni e segnalazioni certificate di inizio attività, assegnando un termine di 45 giorni per la regolarizzazione. Decorso infruttuosamente tale termine nei 30 giorni successivi viene emesso il provvedimento di sospensione per un periodo di novanta giorni, ovvero sino al giorno della regolarizzazione, se antecedente, previa notifica del provvedimento da parte dell'Ente Locale.
2. Qualora gli interessati non regolarizzino la loro posizione entro il predetto termine di novanta giorni, la licenza, autorizzazione o concessione viene revocata.
3. I contribuenti morosi potranno procedere a regolarizzare la propria posizione debitoria con gli strumenti previsti dal regolamento generale delle Entrate o da quelli specifici dei tributi oggetto del debito o fornendo specifica fideiussione bancaria o assicurativa con escussione a prima richiesta pari all'importo dei tributi ancora dovuti a garanzia del pagamento delle somme, anche in caso di rateazione.

Art. 6

(Rateizzazioni e riduzioni)

1. Il pagamento rateale deve essere preventivamente concordato con il Servizio ed autorizzato dal Responsabile dell'Ufficio allegando all'istanza idonea documentazione.
2. Sull'importo da rateizzare viene applicato l'interesse, secondo le normative vigenti, calcolato su base annua.
3. La rateazione è concessa per importi superiori a 150,00 euro con rata minima mensile a partire da 40,00 euro comprensiva di interessi.
4. Nel caso di concessione del piano rateale il Contribuente è tenuto al versamento di un acconto dell'importo oggetto di rateizzazione, da allegare all'istanza di rateizzazione, così determinato:
 - Importo complessivo dovuto inferiore a 1.000,00 euro, acconto minimo del 15,00%;
 - Importo complessivo dovuto tra 1.000,00 euro e 5.000,00 euro acconto minimo del 17,50%;
 - Importo superiore a 5.000,00 acconto minimo del 20,00%;
5. In caso di rateazione delle somme dovute, anche il solo mancato pagamento di due rate fa ritornare il contribuente nella posizione di irregolarità tributaria con comunicazione da parte dell'ufficio competente di avvio del procedimento di sospensione dell'attività come previsto all'art. 5 del presente regolamento.

6. Sono previste riduzioni in caso di comprovate e particolari situazioni di indigenza, tali riduzioni saranno concesse sulla base di elementi e dati contenuti nella dichiarazione di parte ed eventuale verifica da parte dei Funzionari Comunali incaricati.
7. In caso di accertata crisi aziendale la Giunta può autorizzare dilazioni di pagamento che tengano conto della situazione critica, e può prevedere la sospensione del pagamento delle rate fino a 12 mesi, sospensione eventualmente rinnovabile a fronte di ulteriore documentazione integrativa.

Art. 7

(Modalità di verifica in caso di rilascio di nuove istanze)

1. All'atto del rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive l'Ufficio Commercio - SUAP formula istanza all'ufficio tributi dell'Ente, che previo le opportune verifiche comunica la posizione tributaria del soggetto istante. Per soggetto istante si intende sia la persona fisica che agisce in proprio, sia la persona fisica che agisce in rappresentanza di un soggetto avente o meno personalità giuridica. Nel caso di attività svolta da una persona fisica la verifica di regolarità della posizione tributaria è effettuata solo relativamente all'attività d'impresa.
2. Nel caso di istanza presentata da persona giuridica a mezzo di proprio legale rappresentante, la regolarità tributaria sarà verificata esclusivamente con riguardo alla persona giuridica istante.
3. L'istante potrà procedere a dimostrare l'avvenuto pagamento dei tributi disciplinati dall'articolo 1 mediante esibizione delle attestazioni di pagamento complete delle ricevute dell'istituto che ha veicolato il pagamento. In tale caso la documentazione prodotta è trasmessa all'Ufficio tributi che provvederà a verificarne la correttezza entro trenta giorni lavorativi decorrenti dalla data di trasmissione dell'ufficio¹, trascorsi i quali la situazione si riterrà in regime di regolarità tributaria ferme restando le disposizioni del successivo articolo 8.

Art. 8

(Modalità di verifica delle istanze)

1. In sede di prima applicazione entro 30 giorni dall'approvazione del presente regolamento, e poi con cadenza trimestrale l'ufficio Commercio-SUAP provvede a inviare all'ufficio tributi un elenco dei soggetti titolari di nuove licenze, autorizzazioni e concessioni ovvero ogni altra autorizzazione commerciale e produttiva per i quali è necessaria la verifica della posizione tributaria.
2. L'ufficio competente alla gestione dei tributi di cui all'articolo 1 provvederà ad avviare la verifica delle posizioni tributarie per i soggetti interessati. Tale attività di verifica avrà priorità nell'ambito delle proprie operazioni di verifica e concluderà il procedimento con la comunicazione dell'esito della verifica stessa all'ufficio Commercio-SUAP.
3. Per i tributi a liquidazione dell'ufficio entro 30 giorni dalle date di scadenza dei versamenti dovuti l'ufficio procederà alla verifica dello stato di irregolarità tributaria inviando l'elenco dei soggetti morosi al competente ufficio per la notifica all'interessato della comunicazione di avvio del procedimento di sospensione dell'attività di cui alle licenze, autorizzazioni, concessioni e segnalazioni certificate di inizio attività, come previsto dall'art 3 del presente regolamento.

4. Per i tributi iscritti a ruolo la verifica viene effettuata dall'Ufficio tributi sulla base degli elementi risultanti alla data della stessa dall'apposito applicativo web di Agenzia delle entrate riscossione.
5. In fase di prima attuazione la verifica su tutte le attività già in essere dovrà terminare entro il 31/12/2019.

Art. 9

(Collaborazione tra gli uffici nell'applicazione del presente regolamento)

1. Al fine di consentire la corretta applicazione del presente regolamento gli uffici competenti e gli eventuali concessionari procederanno a concordare in un apposito documento le modalità di interscambio delle informazioni necessarie dandone comunicazione al Segretario comunale.

Art. 10

(Norma di rinvio)

1. Per quanto non disciplinato si fa riferimento ai regolamenti approvati dall'Ente.